

ALLEGATO A: INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLE NORME

Al par. 2.4 di pag. 3 - ZONE ALTIMETRICHE: al punto 2. “nelle aree classificate come COLLINA o MONTAGNA potranno essere realizzati impianti solo impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo”, aggiungere: “salvo quanto indicato ai par. 3.2.9 e 3.3.9 per gli impianti sperimentali”

Al par. 2.5 di pag. 4 LIMITI DI SUPERFICIE :

- la frase “In particolare, le eventuali fasce di rispetto dai confini sono considerate superfici eligibili per i premi annuali (di manutenzione e di mancato reddito) e non vanno inserite nella Domanda Unica ai sensi del Reg. (CE) 73/2009.” è sostituita dalla seguente: “In particolare, le eventuali fasce di rispetto dai confini sono considerate superfici eligibili per i premi annuali (di manutenzione e di mancato reddito) e possono essere inserite nella Domanda Unica ai sensi del Reg. (CE) 73/2009.”;
- il capoverso sulle superfici minime ammissibili è integrato dal seguente periodo: “Si precisa inoltre quanto segue: a) per la determinazione della superficie a premio (superficie utilizzabile), per ciascuna particella catastale si considera la superficie destinata all'impianto arrotondata per difetto all'ara; b) nel caso in cui la superficie totale indicata in domanda, sommando la superficie delle singole particelle in are, raggiunga la superficie minima complessiva (2 ha in pianura, 1 ha in collina o montagna) e i singoli corpi siano costituiti da più particelle catastali adiacenti, per verificare se ogni corpo raggiunge la superficie minima (10.000 mq in pianura, 5.000 in collina o montagna) valgono le superfici delle singole particelle espresse in centiare.”.

Al par. 2.6.2 di pag. 5 - CUMULABILITÀ E COMPATIBILITÀ DEI FINANZIAMENTI Sostituire il 2° capoverso con ” Ai sensi dell'art. 34 del Reg. CE n. 73/2009 le superfici che hanno originato diritti di pagamento nel 2008 e che vengono imboschite in attuazione della misura 221 (per qualsiasi delle 3 tipologie d'intervento) sono ammissibili all'aiuto previsto dal regime di pagamento unico e possono quindi essere inserite nella Domanda Unica, che costituiscano o no fasce di rispetto dai confini. Per tali superfici l'aiuto previsto dal regime di pagamento unico è cumulabile agli eventuali premi annui di manutenzione e perdite di reddito previsti dalla misura 221, per la medesima superficie nel medesimo anno. Al contrario le superfici imboschite che non hanno originato diritti di pagamento nel 2008 non sono ammissibili all'aiuto previsto dal regime di pagamento unico, neanche se investite a pioppeto, poiché la misura 221 del PSR 2007-13 della Regione Piemonte ammette solo piantagioni di pioppo per la produzione di legname di pregio (sfogliatura) e non il “bosco ceduo a rotazione rapida”, che l'art. 34 del Reg. CE 73/2009 fa rientrare come “ettaro ammissibile” ai fini del titolo. “.

Al par. 2.7.1 di pag. 6:

- a) CARTELLO DESCRITTIVO: dopo il punto sull'acquisto del materiale vegetale, si aggiunge il seguente punto:
 - per gli investimenti il cui costo complessivo supera i 50.000 Euro, come prescritto dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006, realizzazione / acquisto e affissione di **cartello descrittivo dell'intervento**, secondo le modalità

definite dall'Aut. di Gestione del PSR e indicate sul sito http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/documentazione/cartello.htm

- b) PREZZARIO: sostituire "edizione dicembre 2008" con "edizione 2009".
- c) PIANTINE: aggiungere al punto " di altezza superiore di cm 50 " la voce "ed eta' massima 3 anni, se trapianto e 2 anni se semenzale".

Al par 6.1 di pag. 21 - PREISTRUTTURA. Al fondo del paragrafo si aggiunge il seguente periodo:

"Nel caso in cui la somma dei contributi e dei premi relativi alle domande pervenute, una volta effettuate le eventuali compensazioni tra le tre tipologie d'intervento, risulti inferiore alla disponibilità finanziaria complessiva indicata al capitolo 4 delle presenti Norme, tramite la procedura informatica sarà calcolato il punteggio relativo a ciascuna domanda, ma non sarà necessario procedere all'approvazione delle graduatorie.

In tal caso ciascun Settore competente per territorio, entro 90 giorni dal termine fissato dal bando per la consegna della documentazione cartacea delle domande, comunicherà ai potenziali beneficiari la decisione sull'ammissibilità della richiesta, indicando:

- per le domande non ammesse, le motivazioni della decisione;
- per le domande ammesse al proseguimento dell'iter, l'elenco dei documenti da presentare e i termini per la loro presentazione, oltre ad eventuali suggerimenti o prescrizioni a seguito della valutazione preliminare di compatibilità stazionale effettuata dall'IPLA."

Al par. 6.2 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO:

A) A pag. 22, il periodo seguente:

"Entro **45** giorni dal ricevimento della comunicazione d'inserimento in area finanziabile della graduatoria, il beneficiario dovrà presentare:

- la **documentazione progettuale**, a livello definitivo/esecutivo, necessaria a completare la descrizione dell'intervento, redatta e sottoscritta da tecnico con specifiche competenze in materia agricolo-forestale, abilitato e iscritto al relativo albo;
- la proposta di **piano di coltura**, secondo il modello definito dal Settore Politiche Forestali e reso disponibile sul sito internet www.regione.piemonte.it/montagna, in due copie, redatto dal tecnico incaricato e controfirmato dal beneficiario per accettazione."

viene sostituito da:

Una volta ricevuta la comunicazione di finanziabilità della domanda, il beneficiario dovrà presentare:

- la **documentazione progettuale**, a livello definitivo/esecutivo, necessaria a completare la descrizione dell'intervento, redatta e sottoscritta da tecnico con specifiche competenze in materia agricolo-forestale, abilitato e iscritto al relativo albo;
- la proposta di **piano di coltura**, secondo il modello che sarà definito dal Settore Politiche Forestali e reso disponibile sul sito internet www.regione.piemonte.it/montagna, in due copie, redatto dal tecnico incaricato e controfirmato dal beneficiario per accettazione.

I termini per la presentazione degli elaborati progettuali sono i seguenti:

- **45 giorni** dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità se il beneficiario intende realizzare i lavori nell'autunno 2010 (l'intenzione va esplicitata nella lettera di accompagnamento del progetto indirizzata all'ufficio);

- **90 giorni** dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità negli altri casi.”

B) A pag. 23 nel paragrafo b prima del punto relativo alla scelta delle specie e dello schema d’impianto va aggiunto il seguente periodo:

“Nell’inquadramento dell’azienda e nella descrizione stazionale andranno evidenziati in particolare gli aspetti critici e i fattori limitanti, che possono sconsigliare o impedire l’utilizzo di determinate specie o determinati sistemi colturali.

Nella scelta delle specie e nella definizione dello schema d’impianto e del piano di coltura andranno esplicitati con la massima chiarezza i collegamenti con le analisi stazionali, aziendali e socio-economiche.”

Prima del punto **”per la tipologia 1** il periodo **“ cure colturali post-impianto”** va sostituito con **“Scheda con Evoluzione prevista dell’impianto**, fino al momento dell’utilizzazione finale, con l’elenco delle cure colturali previste: modalità e frequenza del controllo delle infestanti, potature, irrigazioni di soccorso, risarcimenti, eventuali concimazioni e diradamenti;

Nel cap. 11 di pag. 31 - IMPEGNI: al primo punto, relativo alla non coltivazione della superficie, si aggiunge quanto segue: “Si ammettono però, per limitate porzioni della superficie, l’allevamento di animali da cortile a fine di auto-consumo da parte del beneficiario e dei suoi familiari e la coltivazione di orti familiari per auto-consumo, purché non influiscano negativamente su forma e vigore delle piante.”